

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Piano Finanziario Tares 2013

1 – Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARES “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” anno 2013, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., con il quale viene, tra l’altro, stabilito;

- comma 1 - A decorrere dal 1° Gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi invisibili dei comuni.
- comma 22 - Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 44, il consiglio comunale determina, con proprio regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo concernente tra l’altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- comma 35 - Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto 14/05/2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (TD 451 e TD 896) utilizzabili dal 1/07/2013 per effettuare in maniera semplice il versamento della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza della rata a conguaglio.

- comma 46 - A decorrere del 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA).

2 – Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Celenza sul Trigno si è posto e si pone.

Obiettivo d’igiene urbana

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società affidataria del servizio, con frequenza giornaliera ed a rotazione delle singole strade; a tal fine

l'Amministrazione Comunale ha diviso il territorio comunale in cinque macrozone con l'obiettivo di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione RSU è stato raggiunto, nel triennio 2010 / 2012, attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica ecc.); il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva (seppur modesta) del rifiuto prodotto dall'intera comunità, ha consentito all'amministrazione di mantenere inalterate le tariffe della T.R.S.U. in vigore dall'anno 2005 passando, nel contempo, da una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 20% ad una percentuale superiore al 60% (anni 2010-2011-2012).

Al fine di raggiungere l'obiettivo minimo del 65% della raccolta differenziata, fissata dalla normativa regionale, è prossimo il passaggio della raccolta domiciliare anche della carta, della plastica e del vetro con la conseguente eliminazione delle 15 isole ecologiche attualmente in uso.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare ulteriormente la quantità da differenziare attraverso il passaggio alla raccolta dei rifiuti con il metodo "porta a porta" anche della frazione "indifferenziata".

Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati

La raccolta indifferenziata è, attualmente, realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società C.d.C. di San Salvo la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti presso la discarica di Cupello (C.I.V.E.T.A.).

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è realizzata attraverso:

- Raccolta domiciliare** (solo per la frazione organica, mastello marrone, con cadenza trisettimanale nel periodo giugno / settembre e bisettimanale ottobre / maggio);
- Cassonetti di prossimità** (isole ecologiche in n. totale di 15) per la carta, vetro, plastica e lattine; si prevede il passaggio alla **raccolta domiciliare** a partire dal prossimo 1° ottobre 2013;
- Raccolta domiciliare dei RUP** (tre volte l'anno) si prevede il passaggio alla raccolta mensile, unitamente agli ingombranti ed ai RAEE, da effettuarsi ogni 3° martedì del mese a partire dal prossimo mese di ottobre;
- Raccolta su strada** dei rifiuti ingombranti e RAEE ogni 3° martedì del mese;

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2013, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade, ecc).
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili:** alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione **di 0,30 al mq** che, per l'anno corrente, è riservata allo Stato.

Per quanto poi concerne la determinazione della misura della tariffa, la normativa prevede che i criteri da adottarsi sono quelli dettati dal D.P.R. n. 158/99. Obiettivo è, quindi, la realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell'intento di determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta.

Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa: l'elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato, già applicato in passato dai Comuni che avevano adottato la TIA.

Dalle modalità di determinazione della TARES, è possibile individuare le componenti di costo stabilite dalla norma richiamata. Queste sono:

- una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- un'altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

L'articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: **utenze domestiche ed utenze non domestiche**. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise:

- le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l'ultima categoria includa, in via residuale, i nuclei con sei o più componenti.
- Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha raggruppato le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro Comune si farà riferimento a n. 21 categorie non domestiche.

Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. n. 158/99.

Per giungere alla determinazione della tassa dovuta da ogni contribuente, le tariffe calcolate con le modalità sopra descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per le utenze domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento solamente la superficie imponibile.

Infatti con la TARES a regime la superficie imponibile è data:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998,
- per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Si allega alla presente il piano finanziario redatto in conformità alle normative citate e con le proposte di adozione del quadro tariffario al fine di procedere alla copertura integrale dei costi.

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Felice*